

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 7

mercoledì, 22 gennaio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 17 gennaio 2025, n. 7	
Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024.	4
SEZIONE II	11
CONSIGLIO REGIONALE	
- Ordini del giorno	12
ORDINE DEL GIORNO 19 dicembre 2024, n. 1101	
Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 19 dicembre 2024, collegato alla legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025). In merito agli interventi di contrasto alla diffusione dei focolai della Lingua Blu nella campagna toscana.	12

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO 2025, N. 7

Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Rifugi escursionistici. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 61/2024

Art. 2 - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 4, comma 1, lettere n), o) e v), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Considerato quanto segue:

1. Per mero errore materiale non sono stati correttamente recepiti nel testo della proposta di legge relativa al Testo unico del turismo, approvato dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2024 e trasmesso al Consiglio regionale, due emendamenti: il primo emendamento riguardante l'articolo 37 (Rifugi escursionistici) e il secondo l'articolo 144 (Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione);
2. È pertanto opportuno provvedere in merito, modificando il contenuto dell'articolo 37 con l'eliminazione, dal comma 1, del riferimento alle imprese e integrando il comma 2 dell'articolo 144 con l'indicazione del termine di vigenza del regime transitorio per affittacamere e bed and breakfast;
3. Il Testo unico del turismo prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione, analogamente è necessario disporre l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Rifugi escursionistici.

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 61/2024

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), le parole: "e imprese" sono soppresse.

Art. 2

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere
con le caratteristiche della civile abitazione.

Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024

1. All'inizio del comma 2 dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 sono inserite le seguenti parole: "Fino alla data del 31 dicembre 2025,".

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 17 gennaio 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14.01.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 10 gennaio 2025, n. 297

Proponenti:

Consiglieri Mazzeo, Casucci, Scaramelli, Gazzetti, Stella, Fratoni, Petrucci

Approvata in data 14 gennaio 2025

Divenuta legge regionale 1/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61](#)

SEZIONE II





REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 1101 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 19 dicembre 2024, collegato alla legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025).

OGGETTO: In merito agli interventi di contrasto alla diffusione dei focolai della “Lingua Blu” nella campagna toscana.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la “Lingua Blu”, o “Blue Tongue”, è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) causata da un RNA virus della famiglia Reoviridae, genere Orbivirus, del quale si conoscono ventisette diversi sierotipi;
- il ciclo biologico della “Blue Tongue” prevede la trasmissione da un animale ad un altro attraverso la puntura degli insetti vettori, la cui riproduzione e la successiva deposizione di uova avviene in habitat con caratteristiche specifiche, come ambienti fangosi, naturali (pozze piovane, margini di corsi d'acqua) e artificiali (campi irrigati, scoli di abbeveratoi), è questo l'ambiente preferito dal culicoide *Imicola*, il principale vettore della malattia in Italia;
- questi insetti hanno attività crepuscolare, anche se alcune specie possono volare attivamente di giorno, ma solo la femmina adulta può infettarsi tramite il pasto di sangue da animali in fase viremica, ossia con il virus presente nel sangue e, una volta infettatisi, i culicoidi rimangono infetti per il resto della loro vita;
- la malattia virale colpisce soprattutto ruminanti domestici e selvatici, tra cui pecore, capre, bovini e cervidi;
- la Toscana, storicamente nota per la sua attività agricola e zootecnica, ha visto una crescente diffusione di focolai della malattia, con conseguenti danni diretti alle aziende agricole, in particolare quelle zootecniche;
- la patologia è un fattore di grave preoccupazione per la salute degli animali e per la sicurezza alimentare, con potenziali ripercussioni sull'economia agricola regionale e sulla qualità dei prodotti tipici toscani.

Rilevato che le misure di contenimento e di contrasto alla diffusione della Lingua Blu, tra cui la vaccinazione obbligatoria, la limitazione dei movimenti degli animali e la disinfestazione degli ambienti, comportano costi elevati per le aziende agricole e zootecniche;

Preso atto che l'emergenza legata alla Lingua Blu ha già causato danni economici diretti e indiretti al settore agricolo, con il rischio di compromettere la competitività e la sostenibilità delle attività di allevamento in Toscana (Fonte: <https://www.lanazione.it/economia/blue-tongue-la-malattia-che-colpisce-gli-allevamenti-v3igkojo>);

Preso atto altresì che alcune associazioni del settore, come Coldiretti Toscana, hanno espresso forti preoccupazioni sulla gravità del fenomeno chiedendo alle istituzioni un impegno per perseguire tutte le soluzioni necessarie a tutelare la filiera zootecnica, a partire dal reperimento dei vaccini contro il virus;

Rilevato che la Regione Toscana ha mostrato attenzione al tema anche con la pubblicazione di un bando a sostegno degli allevatori che mettono a disposizione delle autorità sanitarie capi di bestiame con funzione di “sentinella” per verificare l'eventuale circolazione virale;

Considerato che sarebbe auspicabile l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto sul tema, con le associazioni di categoria del settore agricolo e i soggetti interessati, per definire strategie condivise che possano minimizzare i danni del virus e stabilire adeguate politiche di prevenzione e controllo al fine di incrementare la consapevolezza degli operatori riguardo le misure di profilassi e gestione sanitaria degli allevamenti;

Considerato altresì che sarebbe opportuno valutare adeguati sostegni economici per le aziende del settore zootecnico toscano danneggiate dalla diffusione della Lingua Blu;

Impegna
la Giunta regionale

a valutare di prevedere nei prossimi atti di bilancio forme di sostegno economico al settore zootecnico e agricolo colpito dalla diffusione del virus portatore della “Lingua Blu”;

a valutare l'attivazione di un tavolo tecnico di confronto sul tema con le associazioni di categoria del mondo agricolo e i soggetti interessati, per addivenire alla definizione di strategie condivise che possano minimizzare i danni del virus e stabilire adeguate politiche di prevenzione e controllo, al fine di incrementare la consapevolezza degli operatori riguardo le misure di profilassi e la gestione sanitaria degli allevamenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**